



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONTRATTO DI APPALTO
CIG n° 62076380EF – CUP n° I54G14000140005

L'anno 2016 il giorno 16 del mese di APRILE

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in seguito indicato come INFN, con sede legale in Frascati (ROMA), Via Enrico Fermi n. 40 - Codice Fiscale n. 84001850589 - nella persona del suo Presidente pro tempore Prof. Fernando FERRONI, in qualità di legale rappresentante, da una parte

E

la società HIGH VOLTAGE ENGINEERING EUROPA B.V., in seguito indicata come IMPRESA, con sede legale in Olanda P.O. Box 99 – 3800 AB Amersfoort - Partita I.V.A. NL00157534B01 , nella persona del Mr. Henri VAN OOSTERHOUT, in qualità di legale rappresentante, dall'altra parte

PREMESSO

- che a seguito di gara a procedura ristretta, approvata con *delibera della Giunta Esecutiva dell'INFN n. 10936 del 21.12.2015*, è stato aggiudicato all'IMPRESA l'appalto per la fornitura descritta al successivo articolo 3, per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso;
- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 308.572,00 mediante fideiussione bancaria n° NLHG0024944 del 08.02.2016 presso ABN ANMRO Bank N.V.;
- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

parte integrante e sostanziale;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;
- che nelle more dell'espletamento degli accertamenti di legge l'INFN ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n°159/2011 e s.m.i. per procedere alla stipula del presente atto. Qualora venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, l'INFN potrà recedere dal Contratto ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 92;
- che l'IMPRESA ha contratto assicurazione mediante polizza n. 2668980V0004 presso MARSH B.V. per i rischi derivanti da responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi, la delibera di aggiudicazione della Giunta Esecutiva INFN n. 10936 del 21.12.2015 e relativi allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnica migliorativa ed economica dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il presente Contratto prevede rischi da interferenza pari a € 5.000,00.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile - L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto;
- b) dal Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN,





adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;

- d) dalle norme in materia di Amministrazione del patrimonio e Contabilità di Stato;
- e) dal Codice civile.

Art. 3 - Oggetto del Contratto - Oggetto del presente Contratto é la fornitura e posa in opera di un acceleratore elettrostatico a stadio singolo per il progetto premiale LUNA_MV per Laboratori Nazionali INFN del Gran Sasso.

La composizione dettagliata della fornitura è esclusivamente quella elencata nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara.

Art. 4 - Termini di Consegna - La fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere consegnata ed installata con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, secondo il cronoprogramma in esso stabilito, DDP presso i laboratori sotterranei dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, zona sud della sala C. Il cronoprogramma definitivo sarà stilato entro 12 mesi dalla data prevista di installazione, mediante verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 5 - Corrispettivo - L'INFN corrisponderà all'IMPRESA l'importo di € 2.805.200,00, compresi oneri relativi a rischi da interferenze, corrispondente ad un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 11,33%, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.422.344,00, alle condizioni e scadenze descritte nel successivo art. 14. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'IMPRESA - Per il personale impiegato a qualsiasi

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

titolo nel presente appalto, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INFN.

L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INFN. L'impresa dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'IMPRESA si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN.

Art. 7 - Modalità di Esecuzione - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e dall'offerta migliorativa presentata dall'IMPRESA in sede di gara, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e





con le modalità previste nei citati documenti.

Art. 8 - Subappalto - Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'IMPRESA la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso.

Art. 9 - Cessione del Contratto - E' fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 10 - Penali - Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto imputabili all'IMPRESA, essa sarà tenuta al pagamento di una penale pari allo 0,5% dell'ammontare dell'appalto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato nel cronoprogramma per la consegna, fino ad un massimo del 10% del medesimo importo. Sono esclusi dall'applicazione delle penali ritardi dovuti a forza maggiore.

L'applicazione delle penali non preclude all'INFN il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.

Art. 11 - Assicurazione a carico dell'Appaltatore - L'IMPRESA è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo anche dei propri dipendenti che cagioni danni all'INFN, al personale INFN, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti o conseguenti. A tal fine l'IMPRESA ha stipulato, per l'intera durata del Contratto, una polizza contro i rischi di responsabilità civile, che prevede espressamente l'assicurazione per danni diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto con massimale unico pari a € 5.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Ferraro Ferroni)

Una copia di tale polizza, conforme all'originale, dovrà essere trasmessa al Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN.

L'IMPRESA non è ritenuta responsabile dei danni a persone o cose, inclusa l'apparecchiatura da installare, che si verifichino durante le operazioni di installazione o durante l'OSAT (On-Site Acceptance Test) dovuti in tutto o in parte a:

- negligenza od errore dell'INFN, dei suoi dipendenti e collaboratori;
- non osservanza delle istruzioni fornite dal tecnico installatore;
- guasto o malfunzionamento di strumenti, attrezzature, impianti o dispositivi non forniti dall'IMPRESA, causati da difetti non osservabili mediante ispezione visiva del tecnico installatore.

Art. 12 - Garanzia Fideiussoria - La garanzia fideiussoria presentata dall'IMPRESA sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 113 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i..

L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INFN se ne sia avvalso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 13 - Pagamenti - Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative fatture secondo il seguente schema:

- 20% dell'importo contrattuale alla presentazione ed approvazione della documentazione di cui all'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, subordinato alla costituzione d'idonea garanzia di pari importo;
- 30% dell'importo contrattuale al termine della realizzazione



dell'acceleratore, attestata da verbale del DEC;

- 20% dell'importo contrattuale alla conclusione dei FAT (Factory Acceptance Test) effettuati presso la sede dell'IMPRESA, attestata dal buon esito della verifica di conformità in corso di esecuzione;
- 30% dell'importo contrattuale alla conclusione del OSAT (On-Site Acceptance Test) effettuata presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Il ritardato pagamento determina l'applicazione degli interessi moratori, come definiti nel Decreto Legislativo n. 231/2002, e successive modifiche, e attualmente fissati al 8,5%; il tasso di interesse è suscettibile di aggiornamento in virtù delle modifiche legislative.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso entro 7 giorni dalla data della sua accensione.

L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ai sensi della legge n°136/2010 l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subcontraenti, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG n° 62076380EF - CUP n° I54G14000140005), pena la risoluzione del contratto.

L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 14 – Regolare Esecuzione e Garanzia - Oggetto della regolare esecuzione é

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Ferruccio Ferroni)

la conformità della fornitura a quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto; essa sarà effettuata in corso d'opera presso la sede dell'IMPRESA nonché presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso a seguito dell'installazione entro e non oltre Luglio 2019, con le modalità ed i termini indicati nell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'IMPRESA garantisce la fornitura oggetto del presente Contratto secondo il seguente schema:

- le parti fabbricate dall'IMPRESA in-house per un periodo non inferiore a ventiquattro (24) mesi dalla data del test di accettazione in loco, con un massimo di trenta (30) mesi dopo la consegna nel caso in cui l'inizio o la durata della installazione in loco e/o del OSAT sia ritardato a causa imputabile all'INFN;
- componenti non prodotti dall'IMPRESA per un periodo non inferiore a dodici (12) mesi dalla data del OSAT con un massimo di diciotto (18) mesi dopo la consegna nel caso in cui l'inizio o la durata della installazione in loco e/o del test di accettazione on-site sia ritardato a causa imputabile all'INFN.

L'IMPRESA garantisce la fornitura oggetto del presente Contratto per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del collaudo.

L'IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose.

Art. 15 - Composizione Societaria - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del





Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal dPCM n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INFN.

Art. 16 - Risoluzione e Recesso - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di venti giorni, nei seguenti casi:

Da entrambe le parti:

- di comune accordo, in qualsiasi momento. Essa sarà efficace dopo che le parti avranno eseguito reciprocamente gli obblighi concordati per la risoluzione consensuale e non avranno null'altro a pretendere.

- In caso di forza maggiore qualora essa si protragga per più di 6 (sei) mesi.

La risoluzione sarà efficace dopo che l'IMPRESA avrà restituito tutti i pagamenti anticipati e recuperato l'attrezzatura eventualmente già consegnata. L'IMPRESA non è tenuta al versamento delle penali per ritardo nella consegna. L'INFN provvederà alla restituzione della garanzia fideiussoria.

Dall'INFN nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 e seguenti del D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 12, 13 e 15;

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

- accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse.

Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata a/r.

In caso di recesso all'IMPRESA spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione resa, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto.

Art. 17 - Foro Competente - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 18 - Spese Contrattuali - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INFN.

Il presente Atto è stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 19 - Esecuzione del Contratto - La funzione di Responsabile del Procedimento è affidata al Dr. Gianluca IMBRIANI, dipendente INFN presso la Sezione di Napoli.

La verifica circa il regolare andamento dell'esecuzione del contratto è affidata al Dr. Matthias JUNKER, direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 300, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..





Art. 20 - Riservatezza - L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INFN.

Art. 21 - Trattamento dei Dati - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel pieno rispetto delle misure e degli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. La violazione di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto.

Art. 22 - Efficacia del Contratto - Il presente Contratto viene sottoscritto in quattro originali ad unico effetto. E' impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

HIGH VOLTAGE
ENGINEERING EUROPA

(Mr. Henri VAN OOSTERHOUT)

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando FERRONI)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel
presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti
articoli:


10 - Penali

13 - Pagamenti

16 - Risoluzione e Recesso

17 - Foro Competente

HIGH VOLTAGE
ENGINEERING EUROPA
(Mr. Henri VAN OOSTERHOUT)



.....